



Anche il Tribunale di Siena ha ritenuto che se il trasportato invoca l'art. 141 del D.Lgs.209/2005 deve convenire in giudizio unicamente la compagnia di assicurazione del veicolo del quale viaggiava a bordo, non sussistendo, nella fattispecie, una ipotesi di litisconsorzio necessario. Ed invero, il Tribunale, con la ordinanza che segue, ha affermato che l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione diretta del trasportato prevista dall'articolo 141 codice delle assicurazioni private è l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro (3° comma), nei confronti della quale il danneggiato ha altresì l'onere di promuovere la procedura stragiudiziale di cui all'articolo 148 stesso codice (2° comma) (Tribunale di Siena - sentenza 06 aprile 2014)



Sezione Unica

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 30 Ottobre 2014 16:54

Nel procedimento iscritto al n. 1906 /2013 R.G. promosso da RRR, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. <...>

Parte appellante

CONTRO

Aaa S.P.A, contumace

Parte appellata

CONTRO

GGG, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. <...>

Parte appellata

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Trattasi di appello contro sentenza in azione del trasportato ai sensi dell'articolo 141 decreto legislativo 209 del 2005 che, preso atto in via meramente incidentale della cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore convenuto contumace, ha condannato la parte attrice danneggiata trasportata alla rifusione delle spese nei confronti del convenuto costituito, proprietario conducente dell'autoveicolo su cui viaggiava la predetta danneggiata trasportata.

L'unico motivo di appello verte sulla questione di diritto, a cui il giudice di prime cure ha risposto negativamente, se il proprietario dell'autoveicolo su cui avveniva il trasporto del danneggiato sia litisconsorte necessario nel contesto dell'azione prevista e disciplinata dall'articolo 141 codice delle assicurazioni private.

II. In punto di fatto, giova rilevare che dalla citazione di primo grado si evince chiaramente che nessun addebito di responsabilità civile ex articolo 2054 CC è stato mosso dall'odierno appellante nei confronti dell'odierna persona fisica appellata, proprietario conducente dell'autoveicolo su cui avveniva il trasporto. Infatti, quest'ultimo ha descritto il sinistro per cui è causa come un tamponamento da tergo, esclusivamente cagionato dalla violazione dell'articolo 149 codice della strada da parte del conducente dell'autoveicolo antagonista, mai chiamato in causa così come la sua proprietaria; l'odierno appellante aveva poi aggiunto, in primo grado, "è palese ascrivere la responsabilità dell'accaduto solo ed esclusivamente al conducente della suindicata autovettura".

Non è quindi dubbia la natura dell'azione diretta che l'odierno appellante ha esperito, ai sensi dell'articolo 141 decreto legislativo 209 del 2005 e non anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 stesso decreto legislativo e 2054 CC. È quindi inconferente l'invocazione, compiuta dalla parte appellante, delle regole che disciplinano l'onere della prova e il litisconsorzio necessario in seno all'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, poiché trattasi di azione alternativa e non sovrapponibile all'azione diretta del trasportato, di più recente conio legislativo (Corte Cost. 205/2008); sotto altro profilo, nell'azione diretta del trasportato non è previsto né necessario un accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro (Corte Cost. 191/2009, Corte Cost. 440/2008).

III. Coerentemente con tale ultima considerazione sistematica e in pieno accordo con il tenore letterale della disposizione di legge che prevede e disciplina l'azione del trasportato diretta contro il conducente suo vettore, l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione diretta del trasportato prevista dall'articolo 141 codice delle assicurazioni private è l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro (3° comma), nei confronti della quale il danneggiato ha altresì l'onere di promuovere la procedura stragiudiziale di cui all'articolo 148 stesso codice (2° comma). La regola dell'alternatività tra i due tipi di azione diretta enunciata dalla Consulta e l'espressa estromissione legale dal thema decidendum dell'azione ex articolo 141 tuap degli accertamenti intesi ad ascrivere la responsabilità del sinistro all'uno o all'altro soggetto inducono a ritenere altresì che l'approdo interpretativo auspicato in questa sede dall'appellante, che sostiene il litisconsorzio necessario della persona fisica del vettore, contravverrebbe alla ratio di celerità ed economia processuale cui si impronta la previsione di tale nuova azione diretta (sulla quale cfr. Tribunale di Roma, 30 marzo 2010). Si condividono infatti i rilievi svolti da altri giudici di merito in ordine alla finalità normativa di astrarre la tutela della posizione giuridica del trasportato dai rischi connessi all'incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente, con un beneficio di speditezza e minore durata processuale tra l'altro improntata a un'interpretazione della norma conforme al considerando 16 della direttiva 2005/14/CE, nella parte in cui si riferisce agli utenti della strada "non motorizzati" diversi da pedoni e ciclisti (Trib. Torino 11.10.2007, n. 6070 che richiama anche l'articolo 4, lettera B legge delega 229/2003,

Scritto da Francesco Annunziata
Giovedì 30 Ottobre 2014 16:54

attinente al diverso criterio direttivo ex art. 76 Cost. della “tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli”).

Ciò premesso, la definizione del secondo grado di giudizio può sostanziarsi ai sensi dell’art. 348 ter primo comma cpc nella condivisione dell’approdo interpretativo del precedente conforme di cui Trib. Roma 30.06.2010 e [Trib. Nola 22.11.2012](#) .

IV. L’assenza di pronunciamenti del giudice di legittimità pare sufficiente a ritenere infondata la domanda ex art. 96 cpc.

V. Le spese seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, decimo comma legge 247/2012) ora seguita dal decreto ministeriale attuativo, che al proprio articolo 2 quantifica nel 15 per cento dei compensi tale rimborso.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al

tribunale”.

Il valore di lite di questo secondo grado di giudizio risulta pari ai sensi dell'art. 14 cpc a €550, anche perché gli interessi perseguiti dalle parti coincidono con l'importo della liquidazione ex art. 91 cpc adottata in primo grado. Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello minimo.

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, non si è fatto luogo ad effettiva istruttoria. La liquidazione media è quindi pari a €440. Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, con un aumento prossimo al 50% per le fasi di studio e decisionale, per complessivi €580, per il pregio dell'attività prestata e per la natura dell'affare, caratterizzata dall'esistenza di posizioni interpretative ancora dibattute.

La parte vittoriosa non ha sostenuto spese esenti in questo secondo grado.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 348 ter e 91 ss cpc.

PQM

Dichiara inammissibile l'appello condanna parte appellante R a rifondere le spese processuali di parte appellata G che liquida in euro 580,00 per compenso, oltre €72,50 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 06/04/2014.

Il giudice

Stefano Caramellino

[\(Fonte Altalex \)](#)